

Anno CXLIV - Numero 3

Roma, 15 febbraio 2023

Pubblicato il 15 febbraio 2023



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

S O M M A R I O

PARTE PRIMA		Conferimento funzioni semidirettive giudicanti	Pag. 14
DISPOSIZIONI GENERALI		Conferma incarichi.	» 15
D.M. 14 dicembre 2022 – Dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione.	Pag. 1	Richiamo in ruolo	» 15
P.D.G. Radiazione fucile Heckler&Kock	» 2	Collocamento fuori ruolo e conferma fuori ruolo	» 15
UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI		Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità.	» 16
P.D.G.18 gennaio 2023 – Permessi studio anno 2023	Pag. 2	Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità.	» 16
ORDINI PROFESSIONALI E ALBI		Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità.	» 20
Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali	Pag. 2	Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità.	» 21
Comunicato relativo alle elezioni suppletive del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati	» 13	Rettifica D.M 11.11.2022 valutazione di professionalità	» 24
PARTE SECONDA		Collocamento in aspettativa.	» 24
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE		DEFUNTI	
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		Magistrati.	Pag. 30
MAGISTRATURA		DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	
Conferimento funzioni direttive giudicanti	Pag. 14	Comunicati concernenti la nomina di consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni presso le Corti di appello per il triennio 2023 – 2025.	Pag. 30
Conferimento funzioni giudicanti di legittimità	» 14	Comunicati concernenti la nomina di giudici onorari presso i Tribunali per i minorenni per il triennio 2023 – 2025.	» 31

30-431100230215

€ 4,00

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. 14 dicembre 2022 – Dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, recante Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riorganizzazione dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 100, recante Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia, nonché dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance;

Visti, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto, che istituisce gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia, e l'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, che determina i contingenti di personale dei suddetti Uffici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022, n. 54 recante "Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100" e in particolar modo l'art. 2 lettera b);

Visto il decreto del Ministro della Giustizia 10 maggio 2021, recante la definizione delle unità dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia 6 giugno 2022 concernente la dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione;

Rilevata l'esigenza di adeguare la dotazione organica degli Uffici di diretta collaborazione allo scorrimento della graduatoria, previsto con P.D.G. del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi n. 0016218.ID del 25 novembre 2022 - ai sensi dell'art. 21 quater del d. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Considerato che il presente decreto è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 100, per cui l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto con nota del 14 dicembre 2022 n. prot. GAB 39055U.

Decreta

Uffici di diretta collaborazione

La dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione è così determinata:

Segreteria del Ministro

Capo della Segreteria;

Segretario Particolare;

n. 22 unità di personale, delle quali gli appartenenti all'area terza o equiparate, non possono essere in numero superiore a 12.

Totale 24 unità

Consiglieri

3 unità

Consigliere diplomatico

1 unità

Per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato

Capo della Segreteria;

Segretario Particolare;

n. 6 unità di personale, delle quali gli appartenenti all'area terza o equiparate, non possono essere in numero superiore a 4.

Totale 8 unità

Gabinetto del Ministro

Capo di Gabinetto;

n. 2 Vice Capi di Gabinetto, dei quali uno con funzioni vicarie;

n. 9 addetti;

n. 2 dirigenti di seconda fascia;

n. 83 unità di personale, delle quali gli appartenenti all'area terza o equiparate, non possono essere in numero superiore a 35.

Totale 97 unità

Ufficio Legislativo

Capo dell'Ufficio Legislativo;

n. 2 Vice Capi, dei quali uno con funzioni vicarie;

n. 18 addetti;

n. 1 dirigente di seconda fascia;

n. 38 unità di personale, delle quali gli appartenenti all'area terza o equiparate, non possono essere in numero superiore a 17.

Totale 60 unità

Ispettorato Generale

Personale ispettivo amministrativo:

n. 36 dirigenti;

n. 18 direttori amministrativi F4 F5 F6;

Personale di segreteria:

n. 1 dirigente di seconda fascia;

n. 90 unità di personale, delle quali gli appartenenti all'area terza o equiparate, non possono essere in numero superiore a 21.

Totale 145 unità

Ufficio Comunicazione e Stampa

Capo Ufficio Stampa;

n. 13 unità di personale, delle quali gli appartenenti all'area terza o equiparate non possono essere in numero superiore a 6.

Totale 14 unità

Portavoce del Ministro

Previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, art. 7. 1 unità

Come sopra indicato, per ciascun Ufficio di diretta collaborazione esiste un limite massimo di personale di area terza o equiparate (cioè della posizione economica più elevata rispetto alle aree prima e seconda), per un criterio di contenimento della spesa con riferimento all'art. 14 del DPCM 19 giugno 2019, n. 100.

Roma, 14 dicembre 2022

Il Ministro
CARLO NORDIO

P.D.G. Radiazione fucile Heckler&Kock

Il Direttore Generale

Visto l'art. 7, comma 3, della Legge 15 dicembre 1990, nr. 395;

Visti gli artt. 9 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992 nr. 551;

Visto il decreto 31 ottobre 1994 del Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha compreso tra l'armamento speciale di Reparto del Corpo di polizia penitenziaria il fucile HECKLER & KOCK, cal. 7,62 NATO, modello G3-SG1, in sigla HK;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Considerato che il fucile HECKLER & KOCK, cal. 7,62 NATO, modello G3-SG1 non è più in produzione dal 2001;

Considerato che anche le parti di ricambio del fucile HECKLER & KOCK, cal. 7,62 NATO, modello G3-SG1 non sono più prodotte e che tale indisponibilità impedisce la manutenzione ordinaria, straordinaria e quella sistematica del fucile;

Considerato che la carenza di assistenza tecnica al mantenimento del fucile HECKLER & KOCK, cal. 7,62 NATO, modello G3-SG1 compromette l'uso dell'arma in sicurezza;

Ritenuto che tale situazione rende inutilizzabile il fucile HECKLER & KOCK, cal. 7,62 NATO, modello G3-SG1;

Ritenuto che il fucile HECKLER & KOCK, cal. 7,62 NATO, modello G3-SG1 non è più rispondente alle esigenze operative del Corpo di polizia penitenziaria;

Tenuto conto che l'Amministrazione non ha mai realizzato corsi di formazione per la specializzazione di Tiratore Scelto e quindi non è presente personale abilitato all'uso ed alla manutenzione di questa specifica arma;

Decreta

Art. 1

Il fucile HECKLER & KOCK, cal. 7,62 NATO, modello G3-SG1, in sigla HK, ed i relativi accessori e parti di ricambio sono radiati dal servizio.

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale
DR. MASSIMO PARISI

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI**P.D.G.18 gennaio 2023 – Permessi studio anno 2023**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005 di rideterminazione della dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione degli Archivi Notarili e la relativa ripartizione adottata con d. m. 20 novembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 15 giugno 2015, con il quale è stato adottato il decreto di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, recante, alla tabella G, la nuova dotazione organica dell'Amministrazione degli Archivi notarili, in ottemperanza al d.l. 95/2012 conv. con l. 135/2012;

Visto l'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

Considerato che al 1° gennaio 2023 il numero di unità di personale dipendenti dell'Amministrazione degli archivi notarili era pari a 351 unità (di cui 6 unità in assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni), oltre a 78 unità di personale in posizione di distacco/comando provenienti da altre Amministrazioni, per un numero complessivo di 423 unità;

Che in base al limite massimo previsto dall'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, pari al 3% del personale a tempo indeterminato in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, il contingente di personale dell'Amministrazione degli archivi notarili che può fruire delle ore di permesso disciplinate dalla norma ammonta a n. 13 unità;

Dispone

Il contingente di personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili che potrà fruire nel corso dell'anno 2023 delle ore di permesso retribuito secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, è determinato nel numero di 13 unità.

Roma, 18 gennaio 2023

Il Direttore Generale
RENATO ROMANO

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI**Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali**

Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 22 ottobre 2022 con delibera n. 200, in vigore dal 1° gennaio 2023

Il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali

Considerato che

- la definizione internazionale adottata dall'International Association of Schools of Social Work (IASSW) e dall'International Federation of Social Workers (IFSW) (2014) definisce il servizio sociale quale professione basata sulla pratica e disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone;

- la dichiarazione sui principi etici del lavoro sociale globale (IFSW 2018) afferma che: "Gli assistenti sociali devono possedere le qualifiche richieste e sviluppare e mantenere le abilità e le competenze richieste per svolgere il proprio lavoro." (art. 9.2);

- i "Global standards for social work education and training" (IASSW-IFSW 2020) intendono promuovere l'integrazione tra la formazione, la pratica e la ricerca nel campo del Servizio Sociale, capacità di pensiero critico, riflessivo e impegno verso l'apprendimento permanente;

- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che "il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l'assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza,

richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati”; e prevede altresì che, al fine di rendere i servizi sociali di qualità soddisfacente, “sono necessari appropriati meccanismi di scambio di conoscenze e la mobilità degli assistenti sociali professionisti nell’ambito degli Stati europei”;

- la legge 23 marzo 1993, n. 84 istituisce l’Ordine professionale degli Assistenti sociali e il relativo Albo professionale;

- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 disciplina i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e le relative prove per l’esercizio della professione di assistente sociale;

- il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio dell’Ordine professionale degli Assistenti sociali, nonché le relative funzioni attribuite al Consiglio nazionale e ai Consigli regionali;

- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), la “previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”;

- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento, da emanarsi previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, “a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua”;

- all’Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività;

- il Codice Deontologico dell’assistente sociale (2020), nel preambolo, recita: “L’assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto – riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione. [...] L’assistente sociale [...] in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all’evoluzione della dimensione etica della professione”;

- il Codice Deontologico, inoltre, statuisce l’obbligo della formazione continua “al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico” e quello della corretta rendicontazione della stessa “per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell’Ordine”;

- la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

Visti

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il Piano nazionale Anticorruzione del 2016 approvato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e successivi aggiornamenti;

- il Piano nazionale Anticorruzione del CNOAS per il triennio 2022-2024, adottato, da ultimo con delibera n. 6 del giorno 14 gennaio 2022;

- che nella seduta di Consiglio del 22 luglio 2022 è stata approvata la bozza dello schema del nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 da sottoporre al Ministero della Giustizia;

- che la bozza dello schema del nuovo Regolamento per la Formazione Continua, è stata redatta anche sulla base del confronto con gli Soggetti autorizzati e i Consigli regionali e con questi ultimi è stata condivisa in data 28 luglio 2022;

- la Determina del Presidente n. 10 del 14 ottobre 2022 con cui il nuovo Regolamento per la Formazione Continua è stato approvato e trasmesso al Ministero della Giustizia per l’acquisizione del parere;

- la Delibera del Consiglio nazionale n. 200 del 22 ottobre 2022 con cui è stata ratificata la Determina di cui sopra;

- il parere favorevole del Ministro della Giustizia al suscitato testo, pervenuto in data 28 dicembre 2022, con nota m_dg.GAB.27/12/2022.0040431.U,

Adotta

il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali così come di seguito articolato.

Art. 1

Definizioni, finalità e contenuti

1. Per formazione continua si intende ogni attività organizzata e finalizzata al mantenimento e allo sviluppo delle competenze tecnico professionali del professionista assistente sociale, che attinga alle funzioni svolte e alle materie oggetto dell’esercizio professionale, secondo la normativa vigente, i valori e i principi della professione contenuti nel Codice Deontologico. La formazione continua, come meglio dettagliato all’art. 3, comma 4, può riguardare:

a. attività fruite: aggiornamento e formazione specifica finalizzati al mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali, che consistono nella frequenza a corsi, seminari, convegni e conferenze, anche in modalità e-learning;

b. attività svolte: formazione attiva attraverso l’impegno in processi di teorizzazione, riflessività, produzione di conoscenze e competenze inerenti l’esercizio della professione.

2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, disciplina con il presente Regolamento le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo della formazione continua da parte del professionista iscritto all’Albo.

3. Il presente Regolamento individua altresì i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, per la gestione e l’organizzazione delle attività utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

4. Gli eventi e le attività formative realizzate da soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale o convenzionati con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali dell’Ordine secondo le previsioni dell’art. 9 del presente Regolamento, sono validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.

Art. 2

Obbligo formativo e responsabilità dell’assistente sociale

1. La formazione continua è un obbligo giuridico e deontologico, secondo le previsioni dell’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 e del Codice Deontologico degli Assistenti sociali. La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.

2. Ogni professionista iscritto all’Albo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso le attività formative e secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

3. La formazione continua rappresenta per il professionista assistente sociale una responsabilità verso le persone e la comunità, nonché lo strumento per concorrere a realizzare e a tutelare gli interessi generali connessi all'esercizio della professione. La formazione continua rappresenta, altresì, un'opportunità per la professione nel suo complesso di accrescere e sviluppare le proprie conoscenze e competenze riferite alla pratica professionale.

Art. 3

Modalità di adempimento dell'obbligo formativo

1. L'adempimento dell'obbligo formativo è misurato sulla base della tipologia e della durata dell'attività complessiva formativa fruita o svolta da ciascun iscritto. Di norma, a ogni ora di attività è riconosciuto 1 credito formativo, fatte salve le ulteriori specificazioni contenute nella Scheda n. 1 del presente Regolamento, che ne costituisce parte sostanziale e integrante. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all'80%.

2. Ogni professionista assistente sociale, per adempiere all'obbligo formativo, deve conseguire nel triennio n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia (crediti formativi deontologici).

3. Ciascun anno formativo coincide con quello solare. I trienni formativi sono conteggiati progressivamente a partire dal 1° gennaio 2014 e costituiscono il riferimento per l'adempimento dell'obbligo da parte di tutti gli iscritti e per le attività di verifica dell'adempimento da parte dei Consigli dell'Ordine, ognuno per le proprie competenze.

4. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo, è valida la partecipazione alle seguenti attività, a condizione che siano realizzate dall'Ordine o da soggetti dallo stesso autorizzati o con lo stesso convenzionati, alle quali sono attribuiti i corrispondenti crediti formativi e/o formativi deontologici secondo quanto previsto dalla tabella di cui alla Scheda n. 1:

- a. attività formativa fruita;
- b. attività strutturata di formazione sul campo;
- c. attività formativa erogata;
- d. attività di ricerca;
- e. attività pubblicistica.

5. Le attività di formazione continua sono scelte liberamente dai professionisti Assistenti sociali. Perché siano valide ai fini dell'adempimento dell'obbligo, devono essere realizzate da soggetti autorizzati o convenzionati con l'Ordine secondo le previsioni dell'art. 9.

6. Perché sia accertato l'adempimento dell'obbligo formativo, il professionista assistente sociale dichiara le attività formative svolte, di cui al precedente comma 4, inserendo i relativi dati nella propria area riservata della piattaforma web allo scopo predisposta dal Consiglio nazionale. Perché siano considerati validi nel triennio di riferimento, i dati devono essere inseriti entro e non oltre il 31 marzo dell'anno seguente la conclusione del triennio. I crediti maturati attraverso la partecipazione agli eventi accreditati ex ante, risulteranno registrati sull'area riservata del singolo professionista assistente sociale a cura dei soggetti erogatori, attraverso la rilevazione con tessera sanitaria; in caso di utilizzo del sistema di rilevazione cartaceo, il professionista assistente sociale provvederà all'inserimento dei dati nella propria area riservata. Anche la corretta rendicontazione della formazione continua, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio nazionale, costituisce obbligo deontologico per l'assistente sociale, secondo quanto previsto dal vigente Codice Deontologico. L'accesso alla piattaforma nazionale avviene secondo le modalità di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020.

7. In nessun caso possono essere trasferiti crediti da un triennio a quello successivo.

8. Per i professionisti Assistenti sociali neoiscritti, il vincolo dell'assolvimento dell'obbligo formativo decorre a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione; in questo senso, laddove l'iscrizione sia avvenuta nel corso del primo anno del triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, una quota pari a 2/3 del totale dei crediti formativi obbligatori, corrispondente a 40 crediti formativi, di cui almeno 10 crediti formativi deontologici. Laddove l'iscrizione sia avvenuta nel corso del secondo anno del triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, una quota corrispondente a 1/3 del totale dei crediti formativi obbligatori, pari a 20 crediti formativi, di cui almeno 5 crediti formativi deontologici. Vengono computate ai fini dell'assolvimento anche attività fruita o svolte nell'anno di prima iscrizione, purché in data successiva alla stessa, sempre tenendo come riferimento il triennio formativo.

9. La verifica dell'adempimento all'obbligo della formazione continua ha cadenza triennale ed è di competenza dei Consigli regionali ai sensi del seguente art. 5, fatta salva la possibilità di recupero come definito al seguente art. 4.

Art. 4

Recupero dei crediti mancanti per gli iscritti parzialmente inadempienti

1. Il professionista assistente sociale che abbia raggiunto nel triennio i crediti complessivi dovuti secondo quanto previsto all'art. 3 comma 8 del presente Regolamento, ma risulti inadempiente per i crediti a contenuto deontologico, può recuperarli nel primo anno del triennio successivo a quello in cui si è verificato il debito. I crediti formativi deontologici eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto ai 15 dovuti.

2. L'eventuale recupero dei crediti non assolti deve avvenire entro e non oltre la conclusione del primo anno del triennio formativo successivo, ed è accertato con riferimento alla situazione dichiarata dall'iscritto all'interno della propria area riservata alla data del 31 marzo del secondo anno del triennio successivo.

3. Il mancato conseguimento di tutti i crediti dovuti e il mancato recupero ai sensi del presente articolo, comportano, alla scadenza di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, l'avvio delle procedure previste all'art. 29 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021, per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del conseguente illecito disciplinare a carico dell'iscritto.

Art. 5

Compiti e attribuzioni dei Consigli regionali

I Consigli regionali dell'Ordine:

1. istituiscono una Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua che opera nel rispetto del presente Regolamento, ed in particolare secondo quanto previsto nella Scheda n. 2, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, predispongono, deliberano ed inviano al Consiglio nazionale il Regolamento di funzionamento della Commissione di cui al precedente comma;

3. predispongono ed inviano al Consiglio nazionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, anche di concerto tra loro, il piano annuale dell'offerta formativa per l'anno formativo successivo, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale;

4. favoriscono la formazione continua sul proprio territorio realizzando eventi formativi, con particolare attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute e per eventi di significativo rilievo e valore tecnico scientifico;

5. stipulano accordi con soggetti locali pubblici e privati, anche del Terzo Settore, al fine di favorire l'offerta formativa limitatamente ai propri territori, secondo le modalità e gli strumenti dettagliati nella Scheda n. 3, convenzioni e protocolli sottoscritti con i Consigli regionali dell'Ordine sono limitati alle attività formative rivolte agli iscritti della regione interessata. In qualsiasi caso non possono essere sostitutivi, qualora si rivolgano a più regioni o a livello regionale, dell'autorizzazione e del rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;

6. sono tenuti all'aggiornamento del registro dei soggetti con i quali hanno stipulato accordi e convenzioni per la formazione continua, attraverso la procedura di inserimento dei dati nella piattaforma web allo scopo messa a disposizione dal Consiglio nazionale;

7. attribuiscono i crediti unicamente ex ante, agli eventi proposti dai soggetti autorizzati, sulla base della documentazione inserita nella piattaforma nazionale;

8. attribuiscono, con riferimento ai propri iscritti, e nelle sole fattispecie previste dall'art. 10, commi 3 e 4, i crediti alle attività formative, ferme restando le attribuzioni in merito del Consiglio nazionale;

9. valutano le istanze di esonero presentate dai propri iscritti, secondo le previsioni dell'art. 11;

10. predispongono un proprio regolamento per i controlli a campione dei requisiti autocertificati;

11. vigilano sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo modalità e strumenti concordati con il Consiglio nazionale;

12. segnalano al Consiglio Territoriale di Disciplina i professionisti Assistenti sociali inadempienti all'obbligo formativo;

13. entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo, segnalano al Consiglio Territoriale di Disciplina tutti coloro che sono rimasti inadempienti nel triennio precedente;

14. entro il 31 gennaio di ogni anno provvedono a dare comunicazione al Consiglio nazionale delle segnalazioni e dei procedimenti avviati e conclusi mediante apposito schema informatizzato predisposto dal CNOAS.

Art. 6

Compiti e attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:

1. promuove la conoscenza e la diffusione della formazione continua degli Assistenti sociali, informando gli stakeholder circa l'obbligo, attraverso forme e iniziative comunicative adeguate ai diversi soggetti istituzionali;

2. istituisce la Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, come previsto alla Scheda n. 2, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

3. elabora il Piano formativo nazionale integrando la propria proposta formativa con quella dei Piani regionali di cui alla lettera c) dell'art. 3, promuovendo la qualità, l'uniformità e la differenziazione dell'offerta formativa sul territorio nazionale;

4. favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa organizzando direttamente, per il tramite delle proprie associazioni e fondazioni e in collaborazione con altri soggetti, eventi formativi, anche attraverso modalità a distanza;

5. si impegna a stipulare convenzioni quadro e/o specifici protocolli con Ministeri, Enti locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, Associazioni di Assistenti sociali ed altri soggetti rappresentativi a livello nazionale allo scopo di ampliare l'accessibilità della formazione continua ai professionisti Assistenti sociali iscritti all'Albo. Le forme e gli strumenti di collaborazione sono dettagliati nella Scheda n. 3, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

6. garantisce la gestione del sistema informativo nazionale per l'acquisizione, l'aggregazione, e l'elaborazione dei dati riferiti alla formazione continua, in collaborazione con i Consigli regionali;

7. effettua il monitoraggio dell'attuazione del presente Regolamento per verificarne l'efficacia, le condizioni e l'uniformità dell'effettiva applicazione sul territorio nazionale;

8. organizza almeno una Conferenza annuale in materia di formazione continua, anche attraverso forme di coinvolgimento periodico degli stakeholder, per monitorare, valutare e migliorare qualità ed efficacia dell'offerta formativa;

9. promuove la stipula di apposite convenzioni con le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012;

10. promuove, in collaborazione con il competente Consiglio regionale, la destinazione e l'attribuzione di fondi da parte delle Regioni per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 137/2012;

11. in caso di grave inadempimento rispetto ai compiti previsti all'art. 5 del presente Regolamento, diffida il Consiglio regionale ad adempiere ai propri compiti. In assenza di un'adeguata risposta entro 60 giorni dalla diffida, segnala il Consiglio regionale inadempiente al Ministero vigilante per i provvedimenti di conseguenza;

12. rilascia, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione a realizzare attività utili ai fini della formazione continua degli Assistenti sociali. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, associazioni di professionisti e ad altri soggetti che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti e secondo le procedure indicati nella Scheda n. 4, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

13. propone al Ministro della Giustizia la revoca dell'autorizzazione a realizzare attività di formazione continua, nel caso in cui vengano meno i requisiti o si evidenzino il mancato rispetto degli adempimenti previsti per il mantenimento dell'autorizzazione stessa, secondo quanto previsto dalla Scheda n. 4, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

14. attribuisce i crediti formativi agli eventi e alle attività a carattere nazionale meglio dettagliate all'art. 10, comma 1;

15. cura e aggiorna, in collaborazione con i Consigli regionali per la parte di loro competenza, il Registro dei soggetti autorizzati e di quelli convenzionati con il Consiglio nazionale ai fini della formazione continua.

Art. 7

Commissione Consultiva nazionale per l'autorizzazione della formazione continua

1. La Commissione Consultiva nazionale per l'autorizzazione della formazione continua è istituita secondo le previsioni del Regolamento per il funzionamento del CNOAS ed è composta da quattro Consiglieri nazionali, supportati dal personale dell'Ente allo scopo individuato dal Direttore. Può avvalersi, per la trattazione di temi specifici, di esperti individuati dal Consiglio nazionale.

2. La Commissione coadiuva il Consiglio nazionale nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione continua. In particolare, svolge le attività istruttorie per accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che richiedono di essere autorizzati ed iscritti nel relativo Registro, nonché quelle relative all'attribuzione dei crediti alle attività formative a carattere nazionale. Mantiene un raccordo e una collaborazione costante con le Commissioni Consultive regionali per il monitoraggio dell'offerta formativa e dell'applicazione del presente Regolamento, oltre che per promuovere iniziative volte a superare le eventuali criticità relative all'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

Art. 8
Incompatibilità

1. L'esercizio di attività formativa a titolo oneroso svolta nell'ambito di eventi accreditati per la formazione continua degli Assistenti sociali è incompatibile con il ruolo di Consigliere nazionale, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi del presente articolo.

2. L'esercizio di attività formativa a titolo oneroso svolta nell'ambito di eventi accreditati per la formazione continua degli Assistenti sociali è incompatibile con il ruolo di componente del Consiglio regionale che delibera l'accreditamento della stessa attività.

3. L'incompatibilità di cui ai precedenti commi non riguarda i Consiglieri che esercitano attività formative a titolo gratuito o in rappresentanza del proprio Consiglio, per le quali è sempre possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'evento formativo, secondo i limiti previsti dai Regolamenti di funzionamento e dai Regolamenti dei compensi e rimborsi di ciascun Consiglio dell'Ordine.

4. I Consiglieri nazionali e regionali sono tenuti a dare comunicazione al proprio Consiglio, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, dell'attività formativa effettuata, laddove siano presenti con il titolo di Consigliere.

5. Il ruolo di amministratore o titolare di ente autorizzato dal Consiglio nazionale per la formazione continua è sempre incompatibile con la carica di Consigliere nazionale.

6. Il ruolo di amministratore o titolare di ente convenzionato con un Consiglio regionale è sempre incompatibile con la carica di Consigliere nello stesso Consiglio regionale.

7. Al momento dell'accettazione della carica di Consigliere dell'Ordine è acquisita la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa l'insussistenza delle incompatibilità di cui ai commi precedenti.

8. I soggetti autorizzati o convenzionati, pena la decadenza dell'autorizzazione o dalla convenzione, acquisiscono la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/200 da parte degli eventuali Consiglieri dell'Ordine coinvolti negli eventi e attività formative. Tale dichiarazione deve essere allegata alla richiesta di accreditamento.

9. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai Consiglieri dell'Ordine nei casi in cui operino su conferimento di incarico del proprio datore di lavoro, purché la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.

Art. 9
*Autorizzazioni e convenzioni
per la realizzazione di eventi formativi*

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 137/2012, il Consiglio nazionale dell'Ordine rilascia, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione a realizzare attività utili ai fini della formazione continua degli Assistenti sociali.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata, con delibera motivata, a persone fisiche, persone giuridiche, o altri soggetti indicati al successivo comma 4 che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti e secondo le procedure indicati nella Scheda n. 4, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. In assenza dei requisiti richiesti, il Consiglio nazionale rilascia con delibera motivata, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, diniego alla autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma precedente ha durata massima triennale e, in ogni caso, non può esorbitare dal triennio formativo in cui è stata rilasciata.

4. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al Registro: persone fisiche, enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati, società

commerciali e altre persone giuridiche. I termini, le modalità, i motivi di revoca ed i requisiti utili per ottenere l'autorizzazione sono definiti nella Scheda n. 4, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti acquisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

5. In conformità con l'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137/2012, il Consiglio nazionale e i Consigli regionali possono realizzare eventi formativi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti secondo le modalità e gli strumenti dettagliati nella Scheda n. 3, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

6. I soggetti erogatori, autorizzati o convenzionati, sono tenuti alla rilevazione delle presenze e a certificare la frequenza almeno dell'80% della durata dell'evento formativo fruito; sono altresì tenuti a rilasciare un attestato di partecipazione che contenga nome e cognome del partecipante, titolo dell'evento, data, durata in ore, identificativo del corso e crediti attribuiti in piattaforma, luogo di svolgimento. I soggetti erogatori autorizzati dal Consiglio nazionale sono tenuti a utilizzare la rilevazione delle presenze attraverso la tessera sanitaria. I soggetti convenzionati con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali, in via eccezionale, potranno utilizzare la rilevazione cartacea da trasmettere al Consiglio accreditante e che comporta il successivo caricamento dei crediti in area riservata, da parte del partecipante.

Art. 10
Attribuzione dei crediti

1. L'attribuzione dei crediti formativi è esclusiva competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine con riferimento a:

a. eventi formativi realizzati all'estero;

b. eventi a carattere nazionale o rivolti contemporaneamente ad almeno due Regioni, anche quando realizzati a distanza in modalità sincrona o asincrona (FAD), realizzati da soggetti autorizzati;

c. questionari, anche online, proposti dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale dell'Ordine, dalle loro Fondazioni e dalle Università, ai fini di ricerca sulla professione di assistente sociale.

2. L'attribuzione dei crediti alle attività di cui all'art. 3 comma 4 lettere a) e b) avviene ex ante, su apposita istanza dei soggetti autorizzati o convenzionati con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali. La richiesta dei crediti dev'essere perfezionata secondo quanto stabilito nella Scheda n. 5, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima della data dell'evento. L'attribuzione dei crediti alle attività di cui art. 3 comma 4 lettere c), d), e), avviene ex post, su istanza del singolo assistente sociale, da effettuarsi tramite la propria area riservata della piattaforma web del Consiglio nazionale.

3. L'attribuzione dei crediti ex post è possibile per le sole attività di cui all'art. 3 comma 4 lettere c), d), e). Tale attività è di competenza dei Consigli regionali con riferimento ai propri iscritti.

4. Anche l'attribuzione dei crediti per le attività di cui all'art. 3 comma 4 lettere a) e b), quando sono svolte unicamente a favore degli Assistenti sociali iscritti all'Albo tenuto da un Consiglio regionale, è di competenza di quel Consiglio regionale, sia che si tratti di eventi in presenza, sia che si tratti di eventi in modalità telematica sincrona.

5. Il procedimento, i criteri di valutazione, la documentazione e la modulistica necessari all'attribuzione dei crediti alle attività formative sono definiti dal Consiglio nazionale secondo quanto dettagliato nella Scheda n. 5, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti acquisiti ai fini dell'attribuzione dei crediti sono trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

6. Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali deliberano l'attribuzione dei crediti alle attività formative che soddisfano i criteri individuati dal presente Regolamento, sentito il parere delle rispettive Commissioni Consultive per l'autorizzazione della for-

mazione continua, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta. Le domande di accreditamento sono trasmesse esclusivamente mediante la piattaforma web allo scopo predisposta dal Consiglio nazionale. In caso di silenzio protratto oltre il termine di 45 giorni dalla data del ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta da parte dei soggetti autorizzati o convenzionati con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali, il riconoscimento si intende concesso in misura pari al numero delle ore di durata dell'evento.

Art. 11 *Esoneri*

1. Il Consiglio regionale esonera dallo svolgimento di una quota della formazione continua obbligatoria il proprio iscritto che ne abbia fatto istanza, valutata la sussistenza e la gravità di un impedimento a svolgere l'attività prescritta.

2. Sono motivi di esonero parziale dalla formazione obbligatoria:

- a. maternità/paternità, adozione/ affido per un periodo massimo di dodici mesi;
- b. grave malattia o infortunio;
- c. interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi;
- d. interruzione dell'attività professionale per trasferimento all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi;
- e. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

3. All'accoglimento dell'istanza di esonero consegue la riduzione dei crediti formativi, compresi quelli formativi deontologici, da acquisire nel corso del triennio, secondo le indicazioni della Scheda n. 6, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

4. L'esonero deve essere richiesto, esclusivamente dall'interessato e mediante la piattaforma web allo scopo predisposta dal

Consiglio nazionale, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del triennio formativo al quale si riferisce l'impedimento, pena l'inammissibilità dell'istanza.

5. Il Consiglio regionale delibera l'accoglimento o il rigetto alla richiesta di esonero entro 45 giorni dalla data dell'istanza. La decisione è assunta in base all'istruttoria condotta dalla Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua secondo le indicazioni della Scheda n. 6, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. In caso di mancata risposta entro i termini previsti al presente comma, l'istanza si intende accettata.

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore

1. In considerazione delle condizioni emergenziali create nel triennio 2020-2022, gli iscritti che abbiano conseguito almeno 40 crediti possono recuperare i 20 crediti mancanti entro il primo anno del triennio 2023-2025 secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Coerentemente con quanto disposto al comma 1, i neoisritti che, al termine del triennio formativo citato, abbiano conseguito almeno 2/3 dei crediti dovuti, possono recuperare quelli mancanti nel corso del primo anno del triennio formativo successivo, così come indicato all'art. 3 comma 8. I crediti devono essere recuperati entro il primo anno del triennio 2023-2025.

3. I crediti eventualmente recuperati devono risultare in agguia rispetto a quelli dovuti.

4. Il mancato recupero dei crediti dovuti comporta, alla scadenza di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, l'avvio delle procedure previste all'art. 29 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021, per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del conseguente illecito disciplinare a carico dell'iscritto.

5. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e nel sito ufficiale del Consiglio nazionale ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

Scheda n. 1

Tabella dei crediti riconosciuti per le attività fruite e per quelle svolte

Attività formative accreditabili ex ante di cui all'art. 3 comma 4 lettere a, b	Crediti formativi	Crediti deontologici	Note
Corsi di formazione e aggiornamento, di perfezionamento, attività di ricerca e master	1 ora /1 credito (dal calcolo vanno escluse le pause)	Si assume che i contenuti deontologici siano con-naturati a quelli, anche differenti, trattati nell'ambito delle attività formative attinenti all'esercizio della professione. Il riconoscimento dei crediti deontologici, pertanto, è calcolato automaticamente per ogni evento accreditato, in una percentuale variabile sul totale dei crediti attribuiti in base alle caratteristiche dell'evento stesso. In particolare: numero di partecipanti: • fino a 30 partecipanti il 30% del totale dei crediti • oltre 30 il 25% del totale dei crediti Inoltre • presenza di esercitazioni pratiche o attività laboratoriali oppure eventi che abbiano esclusivamente a tema la materia deontologica o dell'ordinamento professionale: 50% del totale dei crediti deontologici rispetto al numero attribuito in funzione dei partecipanti. Il numero di crediti deontologici risultante al termine del calcolo è arrotondato al primo numero intero successivo.	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti
Corsi FAD (vedi specifiche al punto A)	1 credito /1 ora		ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti
Questionari online predisposti ai fini di ricerche di interesse per la professione di assistente sociale (vedi specifiche al punto B)	2 crediti	di cui 1 credito deontologico	
Partecipazione ad incontri individuali di supervisione professionale condotti da assistente sociale supervisore	2 crediti per ogni ora di supervisione	50% del totale dei crediti.	fino a un massimo di 20 crediti nel triennio
Partecipazione ad incontri di supervisione condotti da assistenti sociali rivolti a gruppi mono professionali.	1 credito per ogni ora di supervisione	30% del totale dei crediti.	fino a un massimo di 45 crediti nel triennio
Partecipazione ad incontri di supervisione condotti da assistenti sociali e no rivolti a gruppi multiprofessionali.	1 credito per ogni ora di supervisione	15% del totale dei crediti.	fino a un massimo di 20 crediti nel triennio
Formazione sul campo (gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca, audit, elaborazione di buone prassi, ecc.) (vedi specifiche al punto C)	1 credito ogni 2 ore, per programmi di lavoro che prevedono un minimo di 10 ore di impegno	Il 20% del totale dei crediti.	fino a un massimo di 20 crediti nel triennio
Attività formative accreditabili ex post di cui all'art. 3 comma 7 lettere c, d, f	Crediti formativi	Crediti deontologici	Fino a un massimo di 30 crediti nel triennio
Svolgimento di attività di Supervisione professionale (cfr. LEPS)	1 credito l'ora	60% del totale dei crediti	

Attività formative accreditabili ex ante di cui all'art. 3 comma 4 lettere a, b	Crediti formativi	Crediti deontologici	Note
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 39) e Corso di laurea magistrale (LM 87), master e tirocinio di adattamento per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero	2 crediti per ogni tirocinio seguito	3 crediti deontologici per ogni tirocinio seguito	Per un massimo di 3 esperienze nel triennio
Attività di docenza universitaria delle materie di servizio sociale nei Corsi di laurea triennale e magistrale.	1 credito formativo per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati	30% del totale dei crediti	
Svolgimento di relazioni o lezioni nell'ambito di convegni, seminari e altri eventi formativi	3 crediti a relazione	di cui 1 deontologico	
Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi, monografie, testi collettanei, anche in formato elettronico, ai quali viene attribuito il codice ISBN Monografie Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), o edite dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale e da loro enti controllati (Fondazioni, associazioni, ecc.)		15 crediti formativi deontologici per testo 5 crediti formativi deontologici per articolo.	

A) FAD

La domanda da parte del soggetto attuatore della formazione a distanza (FAD) deve esplicitare i seguenti elementi caratterizzanti:

1. Descrizione introduttiva.

2. Caratteristiche tecniche:

a. rapporto tecnico con descrizione delle caratteristiche della piattaforma, le modalità di trasferimento dei contenuti didattici (filmati, audio, testi), la predisposizione del materiale didattico e gli strumenti preposti per la memorizzazione su apposito registro dati per la tracciabilità dell'effettiva partecipazione degli utenti all'attività formativa;

b. programma completo dell'attività formativa, comprensivo della suddivisione in moduli e corrispondenti relatori; per ogni modulo deve essere indicata la tempistica della fruizione dei contenuti, o la relativa quantificazione se contenente materiale diverso dal formato audio o video. La realizzazione di testi, o altro materiale di esercitazione, non può superare il 25% del tempo di consultazione del materiale didattico della FAD;

c. metodologia comunicativa e didattico-pedagogica prescelta per la formazione;

d. dichiarazione di garanzia di affidabilità, sicurezza e riservatezza dei dati per i partecipanti;

e. credenziali di accesso (o sistemi equivalenti) per consentire fase valutativa da parte della Commissione Consultiva nazionale per l'autorizzazione della formazione continua.

3. Contenuti.

Il contenuto della FAD non deve essere la mera riproduzione del contenuto di documenti già pubblicati. Il riferimento a: testi normativi, libri, saggi, raccolte, pubblicazioni congressuali, dizionari, enciclopedie, riviste, periodici, traduzioni, inediti, internet, software e multimedia, o a qualsiasi altro contenuto soggetto o meno al diritto d'autore, deve essere debitamente citato con indicazione completa della fonte, secondo criteri internazionali. I contenuti della FAD devono essere basati sull'evidenza scientifica comunemente accettata nell'ambito dell'operatività dei professionisti. Qualora l'evento formativo preveda la trattazione di argomenti concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia la demo/lezione campione proposta dovrà riguardare espressamente tali contenuti. Inoltre, devono essere indicati i riferimenti bibliografici specifici relativi alla trattazione della deontologia professionale.

Il contenuto di ciascun corso di formazione deve essere aggiornato in maniera regolare qualora vi siano modifiche nelle leggi, nei servizi e nelle prassi, o nei contenuti scientifici in generale. Ove non fosse possibile il prodotto deve essere ritirato ed i partecipanti debitamente informati. Modifiche che non alterino i contenuti e la qualità del corso, se motivate, potranno essere apportate (es. cambio data), previa comunicazione al Consiglio nazionale.

4. Verifica degli apprendimenti.

La verifica degli apprendimenti costituisce prova di partecipazione e può essere effettuata solo dopo la fruizione intermedia e/o finale dei contenuti.

Devono essere indicati la tempistica, la variabilità/randomizzazione ed il contenuto dei quesiti di verifica proposti al fine della verifica della comprensione del materiale didattico, il numero di domande previste, almeno una per credito richiesto, per la verifica dell'apprendimento del discente in itinere e per il test finale del percorso formativo.

La tipologia di domande può essere a risposta multipla o a risposta singola (vero - falso).

Devono essere indicati la percentuale, almeno il 60%, di domande esatte necessarie per il superamento della verifica ed il termine ultimo per l'esame finale (entro 6 mesi dalla data di rilascio delle credenziali d'accesso).

5. Calcolo dei crediti:

- per lo studio di lezioni testuali e/o la lettura di testi, considerata la varietà dei testi, in termini di difficoltà e complessità, viene attribuito un tempo di lettura di otto minuti ogni 6 mila caratteri, spazi inclusi: il raggiungimento di un credito si otterrà con la lettura di un testo contenente 48 mila caratteri;

- per la consultazione di immagini, tabelle o grafici viene considerato un tempo di due minuti;

- per le esercitazioni pratiche il tempo (1 ora = 1 credito) viene calcolato in base al loro numero e alle modalità di realizzazione; indicativamente ad ogni esercitazione può essere attribuito un credito;

- l'interazione tra i tutor e i partecipanti viene calcolato con 1 credito ogni ora.

6. Procedura per l'accreditamento (attraverso la piattaforma).

Ai fini della valutazione della domanda di accreditamento è necessario:

- la disponibilità della documentazione relativa a formatori, relatori e tutor;

- la possibilità di accedere all'intero percorso FAD al fine di valutarne la qualità dal punto di vista tecnico, audio e video, e dei contenuti che, a insindacabile giudizio della Commissione Consultiva costituiscono discriminare per l'accreditamento o meno del corso.

Il Consiglio nazionale definisce, su proposta della Commissione Consultiva, il periodo di validità dell'accreditamento, sulla base delle caratteristiche del programma di formazione (durata massima 12 mesi), prorogabile, su richiesta, con le stesse modalità autorizzative previste per l'accreditamento iniziale.

Successivamente alla deliberazione, il corso FAD viene inserito nel calendario dei corsi nella piattaforma del Consiglio nazionale, al fine di consentire l'informazione agli iscritti.

7. Attestazione e registrazione dei crediti:

- il soggetto autorizzato inserisce l'avvenuta frequenza del corso FAD del singolo iscritto tramite la piattaforma nazionale;

- il partecipante, terminata la FAD ed ottenuto l'attestato, provvede alla registrazione dei crediti presso la propria area riservata.

8. Questionari online (all'interno di ricerche)

- Le proposte di ricerca possono essere presentate dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali dell'Ordine, dalle loro Fondazioni, dalle Università.

- Per quanto riguarda i questionari proposti verrà valutata la qualità dal punto di vista metodologico, teorico, e di ricaduta sulla professione che a insindacabile giudizio della Commissione Consultiva costituisce discriminare per l'accreditamento o meno della proposta. La piattaforma utilizzata per ricerche on line deve garantire affidabilità, sicurezza e riservatezza dei dati dei partecipanti. L'istanza di accreditamento delle iniziative di ricerca deve essere precedente la loro diffusione, secondo quanto disposto per le procedure di richiesta dei crediti. Il Consiglio nazionale definisce il periodo di validità dell'accesso alla piattaforma utilizzata per la partecipazione alla survey, sulla base delle indicazioni fornite dai proponenti (durata massima 12 mesi). Per ciò che riguarda l'attestazione e la registrazione dei crediti, il partecipante, terminata la compilazione del questionario, provvede alla registrazione dei crediti presso la propria area riservata. È compito del proponente individuare modalità di verifica della risposta alla rilevazione anche nel caso di ricerche che prevedono l'anonimizzazione dei dati personali.

B) Formazione sul campo

La formazione sul campo (FSC) è un'attività programmata e strutturata prevalentemente all'interno del contesto di lavoro, dalla quale si sviluppa un'opportunità di apprendimento in esperienze di riflessione sulle pratiche, di ricerca, di costruzione di programmi finalizzati allo sviluppo e al miglioramento dei modelli operativi, dei processi di cura e degli strumenti di lavoro, attraverso attività strutturate, individuali o di gruppo, che favoriscono lo sviluppo e competenze professionali e di comportamenti organizzativi più appropriati e innovativi.

La domanda da parte del soggetto attuatore deve pervenire al Consiglio regionale almeno 60 giorni prima dell'avvio della formazione sul campo, secondo il format dedicato presente nella piattaforma.

A titolo indicativo, il progetto di formazione sul campo deve esplicitare i seguenti elementi caratterizzanti:

- Obiettivi (acquisizione di competenze, miglioramenti organizzativi):

a. tecnico - professionali;

b. organizzative;

c. relazionali;

d. altro.

- Setting di apprendimento:

a. operativo (all'interno del proprio servizio);

b. extra operativo (gruppi di ricerca, gruppi multiprofessionali e interistituzionali);

c. in presenza;

d. attraverso l'uso di piattaforme multimediali.

- Attività proposta:

a. osservativa;

b. esercitativa;

c. esecutiva-operativa;

d. elaborativa, di studio e ricerca;

e. altro.

- Tempi:
 - a. ore - giornate - settimane - mesi;
 - b. data inizio e data di fine del progetto.
- Modalità di valutazione:
 - a. autovalutazione;
 - b. valutazione tra pari;
 - c. altro.
- Oggetto della valutazione (in relazione all'obiettivo di apprendimento):
 - a. competenze;
 - b. capacità, abilità acquisite;
 - c. risultato operativo: report, buone prassi, ricerca;
 - d. altro.
- Strumento di valutazione:
 - a. questionario;
 - b. focus group;
 - c. altro.

Scheda n. 2

Regolamento Commissioni Consultive per la formazione continua

I Consigli regionali istituiscono proprie Commissioni Consultive per l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua, le cui competenze sono disciplinate dal presente Regolamento nazionale.

Il Consiglio regionale definisce con propria delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua.

I Consigli regionali possono integrare la propria Commissione Consultiva con esperti, anche non iscritti nell'Albo, se ritenuto opportuno, anche temporaneamente e per la trattazione di tematiche specifiche inerenti la formazione continua.

La Commissione è consultiva, mentre spetta al Consiglio regionale deliberare sull'attribuzione dei crediti formativi da assegnare alle attività formative e sugli esoneri.

La Commissione per la formazione continua regionale propone al Consiglio per le apposite deliberazioni le valutazioni in merito a:

- crediti formativi da attribuire agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti dai soggetti iscritti al Registro dei soggetti autorizzati o al Registro dei soggetti convenzionati;
- crediti formativi da attribuire alle attività;
- richieste di esonero parziale o totale;
- valutazioni in merito ai quesiti degli iscritti di pertinenza del Consiglio regionale.

Il Regolamento di funzionamento della Commissione Consultiva regionale, predisposto da ogni Consiglio regionale, stabilisce altresì l'eventuale attribuzione del diritto di segreteria e la relativa entità, in relazione alle attività istruttorie svolte dalla Commissione e dal personale amministrativo.

Scheda n. 3

Procedura convenzioni

Secondo quanto disposto dal D.P.R. 137/12, art. 7, comma 5, l'attività di formazione continua, può essere svolta dagli Ordini anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

Tale facoltà consente di realizzare collaborazioni per Piani formativi specifici, anche di carattere multiprofessionale e di ampliare l'offerta formativa gratuita sia a livello nazionale, sia a livello regionale. Le collaborazioni possono essere attuate attraverso protocolli, convenzioni o accordi anche a carattere temporaneo per singoli eventi.

L'accordo sarà strutturato, secondo la tipologia prescelta, attraverso l'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nei relativi format disponibili sulla piattaforma nazionale.

Convenzioni e protocolli sottoscritti con i Consigli regionali dell'Ordine sono limitati alle attività formative rivolte agli iscritti della regione interessata. In qualsiasi caso non possono essere sostitutivi, qualora si rivolgano a più regioni o a livello regionale, dell'autorizzazione e del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

La convenzione o protocollo o accordo, saranno validi ai fini dell'attribuzione dei crediti solo dopo l'inserimento dell'accordo all'interno del Registro inserito nel database nazionale.

Scheda n. 4

Procedura per l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative accreditabili.

I soggetti autorizzati, singolo professionista, agenzia formativa, Ente pubblico, altri soggetti, che intendano proporre attività formative accreditabili per gli Assistenti sociali, devono presentare istanza presso il Consiglio nazionale al fine di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di tali attività valide ai fini della formazione continua obbligatoria degli Assistenti sociali, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

L'istanza presentata, attraverso il format predisposto nella piattaforma nazionale per la formazione continua, dovrà contenere informazioni e documentazione come qui indicato:

1. Requisiti.

a. Significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo degli Assistenti sociali: per significativa esperienza si intende l'organizzazione di almeno due eventi annuali e 50 ore documentate di formazione nell'ultimo triennio dedicate specificamente agli Assistenti sociali o concernenti le aree tematiche delle attività professionali di cui all'art. 21 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328. Il soggetto organizzatore deve dichiarare il numero di Assistenti sociali coinvolti per gli eventi organizzati nel triennio.

b. Comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniate dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni. Ai fini dell'accertamento della comprovata competenza ed esperienza nel metodo didattico e nella progettazione formativa occorre presentare una relazione che delinea gli obiettivi formativi per il triennio individuati nel corso della propria attività pregressa di formazione agli Assistenti sociali.

c. Docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato a carico dei quali non sia stata irrogata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva. I curricula dei docenti, sottoscritti con firma autografa o digitale e aggiornati ai 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza, devono evidenziare una specifica competenza di natura didattico-professionale nelle aree tematiche di cui sopra e per i docenti assistenti sociali l'aver assolto all'obbligo formativo. Insieme al curriculum dovrà essere inviata lettera dell'organizzazione al docente di incarico e di accettazione a svolgere attività formativa.

d. Gli amministratori, i dirigenti, e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive. All'istanza devono essere allegati le dichiarazioni del possesso dei requisiti di onorabilità per gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti l'autorizzazione. I soggetti autorizzati sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di tenere i corsi di formazione in locali idonei e rispondenti ai requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni dal punto di vista sia della sicurezza sia dell'accessibilità. Gli stessi si obbligano a tenere le dotazioni strutturali e tecnologiche indicate dal Consiglio nazionale nelle presenti schede.

2. Modalità:

a. Le istanze di autorizzazione saranno redatte attraverso il sito www.cnoas.org, esclusivamente on-line, sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale, con allegata la documentazione indicata nel format, previo versamento di un contributo a titolo di diritti di segreteria che verrà determinato annualmente, con apposita delibera del Consiglio nazionale. Le istanze così formulate verranno esaminate, in via istruttoria, dalla Commissione Consultiva per la formazione continua che può, attraverso la struttura di segreteria, chiedere eventuali chiarimenti od integrazioni. Per le domande complete la Commissione esprimerà il proprio motivato parere di accoglimento o di rigetto, trasmettendole al Consiglio che provvederà ad esaminarle, nella prima seduta utile. Il Consiglio nazionale invierà una proposta di delibera al Ministero della Giustizia e, solo dopo avere acquisito il parere vincolante da parte del Ministero medesimo, delibererà l'autorizzazione o il diniego. Le deliberazioni del Consiglio nazionale relative ai soggetti richiedenti l'autorizzazione sono comunicate agli interessati nelle forme previste dalla legge. In caso di diniego il soggetto potrà ripresentare l'istanza dopo un periodo di 12 mesi.

b. I soggetti autorizzati dovranno assolvere ai seguenti obblighi a periodicità annuale, pena la sospensione dell'autorizzazione stessa:

- autocertificazione del mantenimento dei requisiti d'accesso;
- relazione annuale di verifica con breve descrizione delle attività formative organizzate ed effettivamente realizzate;
- numero di Assistenti sociali partecipanti;
- modalità di valutazione dei corsi adottate;
- valutazione del grado di soddisfazione.

Il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza seguirà la medesima procedura.

Scheda n. 5

Procedura per l'attribuzione dei crediti

Il Consiglio nazionale ed i Consigli regionali provvedono al riconoscimento degli eventi formativi ed alla relativa attribuzione dei crediti sulla base della documentazione che viene fornita a supporto della richiesta, valutando tipologia, durata, qualità e temi trattati nell'evento. L'istanza per il riconoscimento dell'accREDITAMENTO dell'evento formativo deve pervenire al Consiglio nazionale o al Consiglio regionale di competenza almeno 45 giorni prima dell'evento stesso, attraverso la compilazione del format contenuto nella piattaforma nazionale che riguarda:

- programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede e gli orari di svolgimento dell'attività formativa, specificando, se si prevede contemporaneamente oltre la presenza fisica dei discenti anche la fruizione attraverso modalità telematica, indicando la capienza della piattaforma utilizzata;

- per quanto riguarda gli eventi online organizzati dai singoli Consigli regionali va indicata l'eventuale percentuale massima del 10% (sul totale delle presenze previste) riservata ad iscritti di altri Consigli regionali. In caso di una percentuale superiore di iscritti di altri Consigli regionali, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Consiglio nazionale;

- lettera di incarico e di accettazione del formatore, dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità, (per i formatori Assistenti sociali) dichiarazione di assolvimento dell'obbligo formativo, curricula aggiornati ai 12 mesi e firmati dai relatori/docenti (autocertificazione ai sensi della normativa vigente);

- l'autocertificazione sulla conformità alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità.

È obbligatorio per i soggetti che presentano istanza per il riconoscimento dei crediti formativi agli eventi organizzati, l'accesso alla piattaforma nazionale con le modalità di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020.

Per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici si richiede dettaglio dei contenuti con abstract delle relazioni, l'esplicitazione di contenuti e modalità formative qualificanti che consentono esperienze formative attivanti e riflessive.

Annualmente il Consiglio nazionale e i Consigli regionali con apposita delibera definiscono il contributo dovuto per i diritti di segreteria relativi al riconoscimento degli eventi formativi. I diritti di segreteria tengono conto delle spese che sostengono i Consigli per il funzionamento delle procedure (costi della Commissione Consultiva, del personale di segreteria, ecc.).

Scheda n. 6

Riconoscimento degli esoneri

Motivazioni

Sono motivi di esonero parziale dalla formazione obbligatoria:

- a) maternità/paternità, adozione/ affido per un periodo massimo di dodici mesi;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi;
- d) interruzione dell'attività professionale per trasferimento all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi;
- e) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Procedura e documentazione

L'esonero avviene su domanda dell'interessato al Consiglio regionale di appartenenza utilizzando l'apposito format previsto nella piattaforma dell'area riservata del Consiglio nazionale.

Nella domanda l'iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui sopra.

L'autocertificazione dell'iscritto acquisita ai fini dell'esonero è trattata nel rispetto della normativa europea e nazionale in tema di trattamento dei dati personali.

Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, il Consiglio regionale, oltre a segnalare celermente alle autorità competenti, procederà contestualmente alla segnalazione disciplinare al Consiglio territoriale competente.

Nell'esame della richiesta di cui all'art. 10 comma 3 lettera e, il Consiglio regionale valuta il periodo di esonero, rapportandolo alla gravità e specificità della situazione rappresentata.

L'esonero comporta, quindi, la riduzione proporzionale dei crediti formativi e deontologici ai quali il professionista è obbligato.

Tabella di riferimento

Maternità/paternità, adozione, affido (periodo di maternità facoltativa o congedo parentale).	Per ogni singola gravidanza viene riconosciuto l'esonero massimo di 20 crediti di cui 5 deontologici, indipendentemente dai mesi di astensione.
Esonero per malattia grave, infortunio, gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione.	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 3 mesi. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti, comprensivo dei crediti deontologici.
Assistenza al coniuge/partner o figli/parenti/affini entro il secondo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33, o da infortunio.	L'esonero può essere richiesto per i periodi di congedo L. n. 104/92 continuativi uguali e superiori a 60 giorni. Per ogni mese, esonero di 1,67 crediti, comprensivo dei crediti deontologici.
Esonero per interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi anche non consecutivi: disoccupati, inoccupati, altra occupazione.	Esonero massimo: 45 crediti nel triennio vanno conseguiti i 15 crediti formativi deontologici.
Esonero per interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi permanenza all'estero.	Esonero dei crediti, anche deontologici, commisurato ai mesi di permanenza all'estero.
Professionisti pensionati che scelgono di rimanere iscritti all'Albo pur non esercitando alcuna attività professionale (anche formativa).	Esonero max. 45 crediti nel triennio dei quali 10 deontologici.
Incarichi pubblici elettivi.	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio, dei quali 10 deontologici.
Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore: - professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi; - altre situazioni.	Esonero 1,67 crediti al mese, comprensivo dei crediti deontologici.

Comunicato relativo alle elezioni suppletive del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati

La Commissione incaricata di procedere all'accertamento del risultato delle elezioni suppletive indette per la nomina di un componente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, riunitasi il 12 gennaio 2023 presso il Ministero della giustizia, esaminati i documenti trasmessi dai Consigli degli Ordini territoriali che hanno preso parte alle elezioni in base all'art. 15 del D.Lgs. Lgt 23 novembre 1944, n. 382, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha dichiarato eletto, in sostituzione del componente dimissionario Guido PANNI, il perito industriale Stefano CERVI, iscritto all'Ordine di Reggio Emilia dal 6 aprile 1968.

Roma, 12 gennaio 2023

Il Direttore generale
GIOVANNI MIMMO

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento funzioni direttive giudicanti

DD.PP.RR. 29.12.2022 - REG. C.C. 13.01.2023

Decreta che il dott. Gaetano CAMPO - nato a Molfetta (BA) l'8 agosto 1957 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Vicenza, è nominato Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Ragusa, a sua domanda, del dott. Francesco Paolo PITARRESI - nato a Villabate (PA) il 6 giugno 1964 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione presso il Tribunale di Enna, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Conferimento funzioni giudicanti di legittimità

DD.MM. 12.01.2023

Decreta il trasferimento della dott.ssa Linalisa CAVALLINO - nata a Conegliano (TV) il 9 agosto 1961 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Trieste, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

Decreta il trasferimento del dott. Danilo CHIECA - nato a Foggia il 29 dicembre 1969 - magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Milena D'ORIANO - nata a Napoli il 19 luglio 1967 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente magi-

strato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

Decreta il trasferimento del dott. Gian Paolo MACAGNO - nato a Cuneo il 22 gennaio 1964 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Torino, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

Decreta il trasferimento del dott. Francescopaolo PANARIELLO - nato a Torre del Greco (NA) il 18 novembre 1963 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo PICARO - nato a Roma il 13 novembre 1963 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Eleonora REGGIANI - nata a Roma il 2 novembre 1967 - magistrato ordinario che ha conseguito la sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania TASSONE - nata a Torino il 18 novembre 1968 - magistrato ordinario che ha conseguito la sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Torino, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM 18.01.2023

Decreta la nomina a Presidente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Perugia, a sua domanda, del dott. Vincenzo Pio BALDI - nato a Foggia il 18 luglio 1963 - magistrato di settima

valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Ancona, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Genova, settore penale, a sua domanda, del dott. Massimo CUSATTI - nato a Nocera Inferiore l'1 giugno 1961 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Genova, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

D.M. 20.01.2023

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Matera, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa Chiara CIVITANO - nata a Bari il 16 agosto 1964 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

D.M. 1.02.2023

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Bari, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa ROSA CALIA DI PINTO - nata a Bari il 16 novembre 1960 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso il Tribunale di Bari, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Conferma incarichi

DD.MM. 4.01.2023

Decreta di confermare il dott. Maurizio CAIVANO - nato a Roma il 6 gennaio 1957 - nell'incarico di Presidente Aggiunto sezione GIP presso il Tribunale di Firenze con decorrenza dal 19 giugno 2021.

Decreta di confermare la dott.ssa Daniela GALAZZI - nata a Bologna il 15 novembre 1965 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Trapani, con decorrenza dall'1 settembre 2021.

Decreta di confermare il dott. Sergio GULOTTA - nato a Trapani l'11 ottobre 1960 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Palermo con decorrenza dal 17 luglio 2021.

Decreta di confermare il dott. Giacomo MOLTALBANO - nato a Palermo il 22 febbraio 1954 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Palermo con decorrenza dall'8 maggio 2021.

D.M. 5.01.2023

Decreta di confermare il dott. Vito COLUCCI - nato a Salerno il 29 novembre 1959 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Nocera Inferiore con decorrenza dall'1 giugno 2021.

D.M. 18.01.2023

Decreta di confermare il dott. Giancarlo BUONOCORE - nato a Napoli il 13 agosto 1953 - nell'incarico di Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Venezia, con decorrenza dal 29 maggio 2021.

Richiamo in ruolo

D.M. 12.01.2023

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Lavinia BUCONI - nata a Todi (PG) il 4 maggio 1969 - magistrato ordinario che ha conseguito la sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative, previo richiamo nel ruolo organico della magistratura, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

D.M. 18.01.2023

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del dott. Roberto RIVERSO - nato a Satriano (CZ) il 26 marzo 1960 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'incarico di consigliere giuridico, e la riassegnazione dello stesso alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (posto precedentemente occupato, vacante e non pubblicato), con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Collocamento fuori ruolo e conferma fuori ruolo

D.M. 22.12.2022

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Gaetano CAMPO - nato a Molfetta (BA) l'8 agosto 1957 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Vicenza, per essere destinato, con il suo consenso, al Ministero della Giustizia per assumere l'incarico di Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

D.M. 18.01.2023

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Margherita LIBRI - nata a Reggio Calabria il 16 marzo 1961 - magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione) con funzioni di Ispettore Generale.

DD.MM. 26.01.2023

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco LO GERFO - nato a Taormina (ME)

l'8 giugno 1981 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituito procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, per svolgere, con il suo consenso, l'incarico di Esperto Nazionale Distaccato presso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Bruxelles, a partire dall'1 febbraio 2023, per un periodo di due anni.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott. ssa Anna Chiara FASANO - nata a Salerno il 6 settembre 1976 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituito procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, per essere destinata, con il suo consenso, all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni amministrative.

DD.MM. 18.01.2023

Decreta previa revoca del D.M. 4.11.2022 specificata in parte motiva, la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Bianca BELLUCCI - nata a Napoli l'1 febbraio 1961 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, per ricoprire, con il suo consenso, l'incarico di Consigliere in materie giuridiche del Ministro della cultura.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Gennaro MASTRANGELO - nato a Salerno il 12 dicembre 1976 - magistrato ordinario che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, per essere destinato, con il suo consenso, all'Ufficio Legislativo del medesimo dicastero, ufficio di diretta collaborazione, con funzioni amministrative.

**Positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità**

D.M. 11.11.2022

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosanna SGUEGLIA, nata a Caiazzo il 25.6.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M 16.11.2022 - V.to UCB 6.12.2022

Decreta al dott. Ezio CASTALDI, nato a Genova il 14.6.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzione di giudice del Tribunale di Sassari. È riconosciuto il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall'1.8.2017.

Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dall'1.8.2017, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 109.631,16 (liv. HH06 cl. 8 sc. 5) con anzianità economica di anni 26 e due mesi.

La variazione biennale successiva (HH06 c.8 sc. 6) con anzianità di anni 28 è maturata l'1.6.2019 ed è attribuita dall'1.6.2019.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

**Positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità**

DD.MM. 10.11.2022 - V.ti U.C.B. 23.11.2022

Decreta che alla dott.ssa Paola DE MARTINO, nata a Foggia il 19.5.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria ESPOSITO, nata a Caserta il 29.8.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Per-

sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Nadia GARRAPA, nata a Siena il 15.8.1974, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Gaetano GUARDI, nato a Palermo il 18.11.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Clelia MALTESE, nata a Palermo il 5.6.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Enrico PANNAGGI, nato a Macerata il 21.6.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 16.11.2022 - V.ti U.C.B. 1.12.2022

Decreta che alla dott.ssa Tania DE ANTONIIS, nata a Teramo il 23.5.1974, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Francesco GIANNONE, nato a Savona il 4.8.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Silvia ISIDORI, nata a Firenze il 31.8.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Anna Elisa LANDI, nata a Foggia il 3.1.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Domenico MINARDI, nato a Bari il 2.1.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Gaetano RUTA, nato a Roma l'8.12.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità con funzioni di Procuratore Europeo Delegato presso la Procura della Repubblica di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 16.11.2022 - V.ti U.C.B. 2.12.2022

Decreta che alla dott.ssa Cristina BACER, nata a Trieste il 18.12.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[°] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[°] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Domenico CANOSA, nato a Ortona il 25.2.1975, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di L'Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Giuliano CASTIGLIA, nato a Palermo il 20.8.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria Giovanna DECEGLIE, nata a Barletta il 28.6.1974, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Mario DI IORIO, nato a Napoli il 30.9.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di Ispettore Generale presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giulia Rita Giovanna DI MARCO, nata a Sarnico il 23.5.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cremona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Enrico ZAMPETTI, nato a Ancona il 26.6.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giusti-

zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 23.11.2022 - V.ti U.C.B. 15.12.2022

Decreta che al dott. Giuseppe BONTEMPO, nato a Roma il 13.9.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Ettore CARDINALI, nato a Bari il 9.12.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Teresa CIANCIULLI, nata a Avellino il 31.3.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Fabrizio DE ANGELIS, nato a Lanciano il 10.11.1972, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Angela LO PIPARO, nata a Palermo il 12.8.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità

D.M 6.12.2022

Decreta di riconoscere al dott. Paolo RAMONDINO, nato a Reggio Calabria il 15.9.1970, magistrato il quale ha già conseguito

la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

**Positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità**

D.M. 6.12.2022

Decreta di riconoscere al dott. Alfonso ANNUNZIATA, nato a San Giuseppe Vesuviano il 2.10.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM 13.12.2022

Decreta di riconoscere al dott. Marco ACCOLLA, nato a Messina il 13.8.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio ALESSANDRIA, nato a Torino il 21.8.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Filomena ALIBERTI, nata a Salerno l'8.3.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta ANTOCI, nata a Calcinato il 4.2.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Asti, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio BARBA, nato a Scafati il 2.2.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ruggiero BERARDI, nato a Napoli il 28.8.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giorgia BUSOLI, nata a Roma il 27.3.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria CASU, nata a Bari il 13.2.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca CAVAZZA, nata a Villafranca di Verona il 3.7.1985, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marianna COCCA, nata a Campobasso il 30.11.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariangela CONDELLO, nata a Roma il 5.7.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Saramaria CUCCODRILLO, nata a Nereto il 30.9.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giandomenico D'AGOSTINO, nato a Sapri il 2.10.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona DELLE SITE, nata a Lecce il 12.4.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Novara, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria FERRARO, nata a Napoli il 15.3.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco FERRETTI, nato a Atri il 6.12.1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Irene FRUDA', nata a Acireale l'11.9.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco GAMBARDELLA, nato a Napoli il 19.5.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Riccardo IONTA, nato a Formia l'11.8.1985, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica LA CHIOMA, nata a L'Aquila il 10.3.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro LIPRINO, nato a Messina il 25.12.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura MAIONE, nata a Fiesole il 16.3.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna MANCA, nata a Monteroni di Lecce il 25.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Greta MANCINI, nata a Rovigo il 16.4.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carolina MANNA, nata a Taranto il 17.6.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Taranto, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Oreste Fabio MARROCCOLI, nato a Potenza il 24.9.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca MARZULLO, nato a Cosenza il 7.1.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena NADILE, nata a Fiesole l'11.2.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Latina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Enrica NASTI, nata a Avellino il 27.3.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Davide PALMIERI, nato a Salerno il 22.12.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo PALUMBO, nato a Oliveto Citra il 24.8.1985, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Daniele SCARPINO, nato a Catanzaro il 30.3.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena Silvia Anna SCHIAVETTA, nata a Genova il 29.6.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona SCOVOTTO, nata a Salerno il 2.9.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Paola, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco STRAMAGLIA, nato a Roma il 27.11.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flavia STRAZZANTI, nata a Piazza Armerina il 10.4.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Gela, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tania TAVOLIERI, nata a Atina il 20.10.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cassino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ambra Carla TOMBESI, nata a Milano il 14.4.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena TORRESIN, nata a Marostica il 28.2.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Petra ULIANA, nata a Vittorio Veneto il 5.9.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giorgia VILLA, nata a Copertino il 7.3.1986, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea ZITO, nato a Bologna il 16.10.1980, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Adriano ZULLO, nato a Francavilla Fontana il 24.4.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Rettifica D.M 11.11.2022 valutazione di professionalità

D.M. 6.12.2022

Decreta la rettifica del D.M. 11.11.2022 con il quale è stato riconosciuto il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità alla dott.ssa Rosanna SGUEGLIA, nata a Caiazzo il 25.6.1967, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, nella parte relativa alle premesse, nel senso che il citato D.M. 18.2.2015 deve intendersi di terza valutazione anziché di quinta valutazione di professionalità, e nella parte relativa al dispositivo, nel senso che, ove è indicato il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità, deve intendersi il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità, a decorrere dal 18.1.2018.

Collocamento in aspettativa

DD. MM. 09.08.2022

Decreta che la dott.ssa Simona FERRAIUOLO, nata a Piedimonte Matese il 25 gennaio 1980, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi

dal lavoro per congedo parentale dal 20 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 21 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 20 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Aurora GALLO, nata a Roma il 20 dicembre 1986, giudice del Tribunale di Frosinone, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 29 novembre al 23 dicembre 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Sofia GANCITANO, nata a Mazara del Vallo il 23 dicembre 1987, giudice del Tribunale di Rovigo, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 21 ottobre al 31 dicembre 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela GERARDI, nata a Rocca San Felice il 26 aprile 1971, giudice del Tribunale di Roma, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 9 al 10 dicembre 2021 e dal 27 al 30 dicembre 2021, con gli assegni interi il giorno 10 dicembre 2021 e dal 28 al 30 dicembre 2021, ridotti di un terzo per i giorni 9 e 27 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Urania GRANATA, nata a Vicenza il 27 novembre 1973, giudice del Tribunale di Cosenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 28 novembre al 9 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 29 novembre al 9 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 28 novembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Teresa Valeria GRIECO, nata a Napoli il 5 gennaio 1978, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 24 novembre al 31 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 25 novembre al 31 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 24 novembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Vincenzo LANDOLFI, nato a Benevento il 14 aprile 1972, giudice del Tribunale di Benevento, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 12 novembre al 4 dicembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica LANZA, nata a Torino il 21 dicembre 1959, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal

31 ottobre al 7 novembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Nadia Marina LA RANA, nata a Orvieto il 22 giugno 1982, giudice del Tribunale di Caltanissetta, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale per il giorno 9 luglio 2021, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Massimo LASTRUCCI, nato a Prato il 9 ottobre 1967, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335 per accertata permanente inabilità conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio, a decorrere dalla data di emissione del presente decreto ministeriale.

Decreta che il D.M. 6 ottobre 2021 è rettificato nel trattamento economico, e il dottor Massimo LASTRUCCI, nato a Prato il 9 ottobre 1967, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell'anno 2021, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 22 marzo al 7 aprile 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Massimo LASTRUCCI, nato a Prato il 9 ottobre 1967, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 6 al 31 luglio 2021 e dal 31 agosto al 29 settembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Beatrice GIOVANNETTI, nata a Barga il 18 agosto 1987, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, già assente per giorni centodiciotto nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 12 novembre 2021 al 17 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 1° al 17 gennaio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca IACONI, nata a Roma il 10 agosto 1984, magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di sorveglianza di L'Aquila, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 2 aprile al 1° giugno 2019, con gli assegni interi dal 3 aprile al 16 maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 2 aprile 2019, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 17 maggio al 1° giugno 2019 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Fulvia Daria MAGGIO, nata a Genova il 20 maggio 1962, giudice del Tribunale di Genova, è collocata,

a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 10 novembre al 31 dicembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria MAISTO, nata a Napoli il 9 ottobre 1985, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dall'8 al 13 novembre 2021, con gli assegni interi dal 9 al 13 novembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 8 novembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Amelia MANAGO', nata a Taurianova il 3 ottobre 1979, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 9 al 29 dicembre 2021 e dal 3 al 26 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 10 al 29 dicembre 2021 e dal 4 al 26 gennaio 2022, ridotti di un terzo per i giorni 9 dicembre 2021 e 3 gennaio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Amelia MANAGO', nata a Taurianova il 3 ottobre 1979, giudice del Tribunale di Milano, già assente dal 3 al 26 gennaio 2022 e complessivamente per giorni ventiquattro nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 27 gennaio al 9 marzo 2022, con gli assegni interi dal 27 gennaio al 16 febbraio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 17 febbraio al 9 marzo 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca MANISCALCHI, nata a Acqui Terme il 12 novembre 1983, giudice del Tribunale di Marsala, già assente per giorni novanta nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 22 novembre 2021 al 20 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 1° al 20 gennaio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 22 novembre al 31 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca MARRAPODI, nata a Reggio Calabria il 16 febbraio 1983, giudice del Tribunale di Biella, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 146/2021, dal 14 novembre al 29 dicembre 2021, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Decreta che la dott.ssa Gianna MARTINO, nata a Galatina il 27 agosto 1980, giudice del Tribunale di Taranto, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 10 all'11 dicem-

bre 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Roberta MORAMARCO, nata a Altamura il 30 giugno 1981, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio dal 29 al 30 ottobre 2021, con gli assegni interi il 30 ottobre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 29 ottobre 2021 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rossana MUSUMECI, nata a Caltanissetta l'8 luglio 1986, giudice del Tribunale di Agrigento, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 15 novembre al 29 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 16 novembre al 29 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 15 novembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Wilma PAGANO, nata a Salerno il 19 marzo 1988, giudice del Tribunale di Brescia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 20 gennaio al 30 aprile 2022, con gli assegni interi dal 21 gennaio al 5 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 20 gennaio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 6 marzo al 30 aprile 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lorenza PASQUINELLI, nata a Milano il 7 luglio 1979, giudice del Tribunale di Milano, già assente per giorni centoventitre nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 1° ottobre al 10 novembre 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca PAROLA, nata a Angera il 17 giugno 1977, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 2 al 27 agosto 2021, con gli assegni interi dal 3 al 27 agosto 2021, ridotti di un terzo per il giorno 2 agosto 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Andrea PETRONI, nato a Roma il 24 gennaio 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dall'8 agosto al 7 novembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 9 ottobre 2021, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dall'8 novembre 2021, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta che la dott.ssa Micaela PIREDDA, nata a Roma il 20 settembre 1984, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio dall'8 al 10 novembre 2021, con gli assegni interi dal 9 al 10 novembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 8 novembre 2021 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Micaela PIREDDA, nata a Roma il 20 settembre 1984, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 25 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 24 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca Romana PIRRELLI, nata a Monopoli l'11 maggio 1960, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 5 ottobre al 3 novembre 2021 e dall'8 novembre al 7 dicembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Marcello POLIMENO, nato a Napoli il 27 marzo 1983, giudice del Tribunale di Avellino, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 28 al 30 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 29 al 30 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 28 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosa RAFFAELLI, nata a Pisa il 22 dicembre 1982, giudice del Tribunale di Livorno, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio per il giorno 16 novembre 2021, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Alessandra RAMON, nata a Vittorio Veneto l'11 marzo 1965, giudice del Tribunale di Venezia, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dall'11 ottobre al 26 novembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria RECANESCHI, nata a Genova il 13 giugno 1981, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale per il giorno 12 novembre 2021, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria RECANESCHI, nata a Genova il 13 giugno 1981, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad

astenersi dal lavoro per congedo parentale per il giorno 6 dicembre 2021, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria RECANESCHI, nata a Genova il 13 giugno 1981, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 28 febbraio al 5 marzo 2022, con gli assegni interi dal 1° al 5 marzo 2022, ridotti di un terzo per il giorno 28 febbraio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Alessia ROMEO, nata a Catania il 28 aprile 1989, giudice del Tribunale di Siracusa, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 29 novembre al 31 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 30 novembre al 31 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 29 novembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica ROTONDO, nata a Lecce l'8 febbraio 1985, giudice del Tribunale di Taranto, già assente per giorni centodiciassette nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio dal 22 al 23 novembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola SALMASO, nata a Padova il 1° marzo 1982, giudice del Tribunale di Venezia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 10 al 24 dicembre 2021, con gli assegni interi dall'11 al 24 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 10 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Rosaria SANTONI, nata a Napoli il 28 ottobre 1976, giudice del Tribunale di Enna, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio dal 25 al 26 ottobre 2021, con gli assegni interi il 26 ottobre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 25 ottobre 2021 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia SECCHI, nata a Milano il 13 marzo 1988, giudice del Tribunale di Lodi, già assente dal lavoro per giorni centododici nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 6 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 1° al 3 gennaio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 6 al 31 dicembre 2021 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca SORDI, nata a Firenze il 27 ottobre 1983, giudice del Tribunale di Prato, già assente per giorni centottanta nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad aste-

nersi dal lavoro per congedo parentale dal 4 all'11 ottobre 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Raffaella SORRENTINO, nata a Napoli il 23 agosto 1983, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 24 al 31 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 25 al 31 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 24 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Adelia TOMASETTI, nata a Avellino il 6 agosto 1988, giudice del Tribunale di Potenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 24 al 26 novembre 2021, con gli assegni interi dal 25 al 26 novembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 24 novembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Antonella TRAPASSO, nata a Cortina D'Ampezzo il 17 novembre 1960, Presidente di sezione del Tribunale di Catania, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 26 agosto al 30 settembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Luisa TRIZZINO, nata a Palermo il 2 dicembre 1979, giudice del Tribunale di Palermo, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 2 al 3 dicembre 2021, con gli assegni interi il giorno 3 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 2 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Eliana ZUMBO, nata a Messina il 1° maggio 1975, giudice del Tribunale per i minorenni di Messina, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 3 al 7 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 4 al 7 gennaio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 3 gennaio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 27.09.2022

Decreta che la dott.ssa Olimpia ANZALONE, nata a Avellino il 3 luglio 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, già assente per giorni centosette nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 3 al 24 dicembre 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa ASPRONE, nata a Napoli il 22 settembre 1986, giudice del Tribunale di Napoli, già assente per giorni ottantanove nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal

lavoro per congedo per la malattia del figlio dal 24 al 25 novembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Bice BARBORINI, nata a Milano il 28 maggio 1956, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, uscita dall'ordine giudiziario, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 18 marzo al 29 aprile 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia Paola Elena BERTOLINO, nata a Ivrea il 18 dicembre 1975, giudice del Tribunale di Asti, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 23 al 24 dicembre 2021 e dal 30 al 31 dicembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola BIONDOLILLO, nata a Milano il 5 settembre 1973, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 27 al 31 dicembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara BLANC, nata a Pinerolo il 28 dicembre 1974, giudice del Tribunale di Genova, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 4 al 5 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 28 al 31 dicembre 2021 e per il giorno 5 gennaio 2022, ridotti di un terzo per i giorni 27 dicembre 2021 e 4 gennaio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Mila BONDI CIUTTI, nata a San Benedetto del Tronto il 14 giugno 1982, giudice del Tribunale di Fermo, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 16 al 17 novembre 2021, con gli assegni interi per il giorno 17 novembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 16 novembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Anna CAFFARENA, nata a Genova il 24 gennaio 1984, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 3 al 4 dicembre 2021, con gli assegni interi per il giorno 4 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 3 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Benedetta CALLEA, nata a Brescia il 16 gennaio 1984, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale per il giorno 3 dicembre 2021, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Oriana CALVO, nata a Catania il 20 maggio 1984, giudice del Tribunale di Caltagirone, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 2 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 3 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 2 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Giulio CATALDI, nato a Napoli il 10 gennaio 1963, Presidente di sezione del Tribunale di Napoli, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 23 settembre al 12 ottobre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Erina CIRINCIONE, nata a Palermo il 9 giugno 1982, giudice del Tribunale di Termini Imerese, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 13 al 15 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 14 al 15 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 13 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara CUZZI, nata a Udine il 22 maggio 1983, giudice del Tribunale di Vicenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 23 al 31 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 24 al 31 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 23 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Cristina DAGNINO, nata a Genova il 4 gennaio 1963, giudice del Tribunale di Genova, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 27 al 29 dicembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Sara DE MAGISTRIS, nata a Napoli il 7 giugno 1978, giudice del Tribunale di Bergamo, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 20 al 21 ottobre 2020, dal 27 al 29 ottobre 2020, per il giorno 4 novembre 2020, dal 10 al 12 novembre 2020 e dal 16 al 20 novembre 2020, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Marco DRAGONETTI, nato a Foggia il 20 ottobre 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 22 dicembre 2021 all'11 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 23 dicembre 2021 all'11 gennaio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 22 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Silvia FERRERI, nata a Brindisi l'8 maggio 1963, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Lecce, in aspettativa per infermità dal 1° settembre al

31 ottobre 2021, è confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 1° novembre 2021 al 28 febbraio 2022, con l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 2 novembre 2021, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 1° marzo 2022, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta che la dott.ssa Valeria FERRARO, nata a Napoli il 15 marzo 1978, giudice del Tribunale di Nola, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 28 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 29 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 28 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Eliana FRANCO, nata a Cosenza il 27 ottobre 1975, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 30 novembre al 2 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 1° al 2 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 30 novembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Stefania FROJO, nata a Biella il 15 agosto 1976, giudice del Tribunale di Ivrea, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 7 gennaio al 21 febbraio 2022, con gli assegni interi dall'8 gennaio al 20 febbraio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento per il giorno 21 febbraio 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Irene FRUDA', nata a Acireale l'11 settembre 1981, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 13 al 31 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 14 al 31 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 13 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria LOMBARDI STOCCHETTI, nata a Milano il 17 novembre 1990, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, già assente per giorni centotrentasei nel corso dell'anno 2021, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 27 al 31 dicembre 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Natalia IMARISIO, nata a Casale Monferrato il 1° gennaio 1975, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 22 al 31 dicembre 2021 e dal 1° al 5 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022, ridotti di un terzo per

il giorno 22 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura MAIONE, nata a Fiesole il 16 marzo 1982, giudice del Tribunale di Firenze, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 3 al 5 gennaio 2022, con gli assegni interi dal 4 al 5 gennaio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 3 gennaio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Giannichele MARCELLI, nato a Roma il 4 marzo 1958, Presidente di sezione della Corte di Appello di Tribunale di Ancona, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 18 novembre al 28 dicembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Daniela MATALUCCI, nata a Giulianova l'8 settembre 1983, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Teramo, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio per il giorno 30 novembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Lorenzo MIAZZI, nato a Barbona il 26 luglio 1960, Presidente di sezione del Tribunale di Vicenza, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 13 al 31 dicembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Marta PAGANINI, nata a Varese il 13 maggio 1982, giudice del Tribunale di Lecco, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 9 al 18 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 10 al 18 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 9 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lucia PAURA, nata a Napoli il 25 luglio 1982, giudice del Tribunale di Nola, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 3 al 5 dicembre 2021 e per il giorno 28 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 4 al 5 dicembre 2021, ridotti di un terzo per i giorni 3 e 28 dicembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Diana ROTONDARO, nata a Napoli il 30 novembre 1965, giudice del Tribunale di Napoli, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 29 novembre al 16 dicembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DEFUNTI**Magistrati**

La dottoressa Fulvia Daria MAGGIO nata a Genova il 20.05.1962, già giudice del Tribunale di Genova, è deceduta il giorno 24 dicembre 2022.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE**Comunicati concernenti la nomina di consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni presso le Corti di appello per il triennio 2023 – 2025.**

D.M. 04.01.2023

Decreta di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Genova per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. CIUFFETTI Luca;
2. MIRANDA MIRANDA Carola Andrea;
3. PIVETTA Maria Gabriella;
4. RUOTOLO Giuseppina;

Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Genova per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. ARGENZIANO Lucilla;
2. BENVENUTO Sabrina;
3. CARTOSIO Luciano;
4. LOMBARDO Dania;
5. PALOMBA Vincenzo;
6. RONCONI Bruno;
7. SIVORI Maria Carla;
8. ZAPPINO Alessandra.

D.M. 04.01.2023

Decreta di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Cagliari in Sassari per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. BENEDETTO Paola;
2. GARAU Marcella;
3. MANCA Mariano;
4. PORCHEDDU Piera;
5. SBRESCIA Valentina;
6. TELLINI Marcello;

Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Cagliari in Sassari per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. PADRE Gisella;
2. PISCHEDDA Angela Chiara.

D.M. 04.01.2023

Decreta di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Reggio Calabria per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. ALFANO Anna Rosa;
2. AZZARA' Antonino;
3. CAMBARERI Santo;
4. CAMPOLO Giuseppina Martina;
5. CATTOLICO Vicenzina;
6. PAVIGLIANITI Alessandrina;
7. POLIMENI Valeria;
8. ROBERTO Stefania;
9. SAPONE Rosario Antonino;

Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Reggio Calabria per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. CATANZARO Fabio;
2. MAMONE Domenico;
3. NERI Angelo;
4. SARTIANI Demetrio;
5. ZACCURI Maria Elena.

D.M. 12.01.2023

Decreta di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bologna per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. BONAZZI Maria;
2. CALTIERI Stefania;
3. CHIOFALO Baldassare Aldo;
4. FARINELLA Alessandra;
5. GIROTTI Silvia;
6. GOTTARDI Antonella;
7. MARANGONI Roberta;
8. PICCINNI Antonio;
9. PISCOPIELLO Alessandra.
10. SEBASTIANI Katia;

Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bologna per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. CATRARO Elisa;
2. CECCHETTO Valeria;
3. COMANDINI Elisa;
4. FADDA Valentina;
5. FILIPPI Federico;
6. GAMBETTI Fabio;
7. MIRANDI Maddalena;
8. MONACELLI Nadia;
9. NANFA Diana;
10. PRIMI Francesca;
11. SFORZA Laura Stella;
12. STEFANINI Francesca;
13. TEGGI Elisabetta;
14. ZOPPELLO Marina.

Comunicati concernenti la nomina di giudici onorari presso i Tribunali per i minorenni per il triennio 2023 – 2025

D.M. 04.01.2023

Decreta di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. CATALANO Tiziana;
2. FURFOROSO Davide Maria;
3. MARINO Giuseppe;
4. MISEFARI Ottavio;
5. PRATICO' Francesca;
6. TORTORA Alessandra Edda;
7. TRIGLIA Giuseppe Marco;

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. ARCIDIACO Valentina;
2. ATTINÁ Armando;
3. BORGIA Smeralda;
4. DE PASQUALE Alessia;
5. DE STEFANO Rosa;
6. MOSCA Anna;
7. POLITO Alberto;
8. POLITO Maria Angela.

D.M. 04.01.2023

Decreta di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Salerno per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. ANDREOZZI Ida;
2. BRENGOLA Mario;
3. D'ALESSIO Luigi;
4. D'ANIELLO Ettore;
5. FRONZINO Andrea;
6. GUGLIELMETTI Francesca;
7. PECORARO Nadia;
8. PRINCIPE Adriano Raffaele;
9. RICCIO Barbara;
10. VERDOLIVA Gerardina;

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Salerno per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. ARNONE Rita;
2. CIRILLO Simona;
3. FURNO Ilarj;
4. LEPORE Michele;
5. MUSSINI Guido;
6. RENZULLO Antonio.

D.M. 04.01.2023

Decreta di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Sassari per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. DETTORI Giuseppe Filippo;
2. FENU Noemi;

3. LAY Alessia Genziana;
4. LITTERA Giulio;
5. LODI Ernesto;
6. MELONI Salvatore;
7. NERI Andrea;
8. PINNA Valentina;
9. SARDARA Annina;

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Sassari per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. AUZZAS Lorena;
2. COCCO Daniela;
3. SUSSARELLO Marco.

D.M. 04.01.2023

Decreta di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Taranto per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. DI TOPPA Umberto;
2. MAIORANO Tiziana;
3. MATICHECCHIA Francesco;
4. PISCONTI Giovanni Paolo;
5. ROMANELLI Giuseppe;
6. ROMEO Francesco Paolo;
7. TERLIZZI Maria;

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Taranto per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. BISCI Barbara;
2. GIULIANI Marida;
3. LUPO Roberta;
4. MASTRILLI Farida;
5. SABATINI Sabina.

D.M. 04.01.2023

Decreta di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Ancona per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. BERNARDINI Vanessa;
2. CABUA Luigi;
3. COLOMBO Viridiana;
4. COLTORTI Silvia;
5. FIORDALISO Luca;
6. GIORGINI Cristina;
7. GIULIANELLI Luca;
8. LACERRA Cristiana;
9. LAURITO Francesco;
10. LUCCHETTI Andrea;
11. ROCCETTI Federica;
12. ROMANIA Francesca;
13. SERRI Laura;
14. TASSO Massimo;
15. ZAMPONI Francesco Matteo;

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Ancona per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. AMICI Maria Luisa;
2. BALZANO Maila;
3. BOROMEI Emanuele;
4. CALCAGNI Cesario;
5. CEPPI Marco;
6. D'URSO Maria;
7. PULCINI Gianmarco;
8. ROMANI Savino;
9. TOSI Sabrina.

D.M. 12.01.2023

Decreta di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bari per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. ABRESCIA Dario;
2. ARRIVO Giuseppe;
3. BALDI Cristina;
4. BALZAMO Paolo;
5. BISCEGLIA Edgardo;
6. BULZIS Michele;
7. CALAMO SPECCHIA Antonio;
8. CAMPOBASSO Filippo;
9. DE BARI Gaetano;
10. DEL GROSSO Giuseppe;
11. DEPALO Maria Corsignana;
12. DIANA Rosa;
13. FALLACARA Francesco;
14. LOCAPUTO Mariapia;
15. MAZZA Maristella;
16. MINENNA Adelaide Franca;
17. MONTEMURNO Marcella;
18. MUSCHITIELLO Angela;
19. PERTA Nicola;
20. SPADARO Paola Francesca;
21. STALLONE Valentina Gisella;
22. TULLO Nicola;
23. VURCHIO Maria;

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bari per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. BALZANO Maria Antonella;
2. CARDANOBILO Maurizio;
3. CICCARONE Tommaso;
4. CONTINI Paolo;
5. LADDAGA Daniela;
6. LATTANZIO Nunziata;
7. LEONE Amelia;
8. LIUZZI Ileana;
9. NUZZOLESE Emilio;

10. PERILLO Rossella;
11. TORRE Antonio;
12. VOLTURNO Ruggero;
13. ZAGARIA Daniela Teresa.

D.M. 12.01.2023

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. GOTTARDI Simonetta;
2. MARCHINA Chiara;
3. PANARELLI Ilaria.

D.M. 12.01.2023

Decreta di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. CIFARELLI Giuseppe;
2. CONTE Luigi;
3. COPPOLA Gabriella;
4. DE ROSSI Cristina;
5. FAGGIAN Nicoletta;
6. GAGGIATO Eleonora;
7. GAMBINI Paola;
8. GAZZANI Stefania;
9. ME Salvatore Antonio;
10. PASETTO Andrea;
11. PIETROPOLI Antonella;
12. POMPEI Francesco;
13. RUSSO Emanuela;
14. SEGATTO Barbara;
15. TREVISAN Giulio;

Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2023-2025, i seguenti aspiranti:

1. AGRESTI Alessandro;
2. BORSETTO Natascia;
3. BRIGO Antonio;
4. DE MASI Margherita;
5. DIQUIGIOVANNI Emily;
6. MARTINELLI Claudio;
7. MENEGHEL Giulia;
8. PARENTE Marco;
9. PASQUALOTTO Marco Giole;
10. RIBERTO Alessia;
11. SCARPIS Carla;
12. SPERINDIO Bruno;
13. STRAZZACAPPA Gabriella;
14. TOTARO Stefano;
15. VENCATO Claudio;
16. ZARAMELLA Silvano.